



Regolamento per il riconoscimento dei crediti formativi universitari

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 (in G.U. n. 266 del 12 novembre 2004) - Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

Visto il co. 7 dell'art. 11 del Regolamento didattico d'Ateneo

Si delibera

IL REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI

Art. 1 Introduzione

Il presente documento fissa i criteri generali, i limiti quantitativi e le modalità di riconoscimento dei CFU (Crediti Formativi Universitari) ad uso dei docenti del Dipartimento di Scienze della Società e della Formazione d'area Mediterranea, nonché della Commissione di riconoscimento crediti formativi che si avvarrà del supporto della Segreteria studenti dei corsi di laurea dell'Ateneo. Le decisioni della Commissione sono immediatamente operative previa approvazione del Consiglio di Dipartimento. Le competenze dei docenti predetti e a ciò delegati riguardano principalmente il riconoscimento di Crediti Formativi Universitari, la valutazione delle carriere universitarie pregresse, dei titoli di studio italiani e stranieri, delle conoscenze ed abilità professionali certificate.

Al credito formativo universitario corrispondono venticinque ore di lavoro, comprensive delle ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e delle altre attività formative previste dai Regolamenti adottati, oltre alle ore di studio personale necessarie per completare la formazione volta al superamento degli esami, oppure per realizzare altre attività formative.

Art. 2 Attività formative dei Corsi di laurea

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente (D.M. MIUR 270/2004), i corsi di studio prevedono attività formative, ulteriori rispetto a quelle di base e caratterizzanti, che danno luogo al riconoscimento di crediti. A tal proposito, potranno essere oggetto di riconoscimento, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 7, del D.M. 270/2004, le conoscenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le ulteriori conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l'Università.

Tali attività, (art. 10, c. 5 - D.M. MIUR n. 270/2004) consistono in:

- a) attività formative autonomamente scelte dallo studente purché in coerenza con il proprio piano di studi (art. 3);
- b) attività formative ulteriori relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera (art. 6.);
- c) altre attività formative, non previste dalle lettere precedenti (art.5);
- d) attività formative relative agli stage e ai tirocini formativi presso amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni (art. 10).

Il numero massimo di CFU riconoscibili è stabilito dalla normativa vigente in materia e in tale numero, salvo diverse disposizioni, in base alla circolare MIUR n. 485/2007, sono comprese sia le conoscenze e le abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, sia le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario.

In base alla legge 30/12/2010, n. 240, Art. 14, il numero massimo di CFU riconoscibili, con riferimento alle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è di 12. Tale limite è stato confermato dalla circolare MIUR del 29/4/2011 n. 1063. Principale normativa di riferimento: DM MIUR 270/2004, art. 5, c. 7 e successivi decreti attuativi - DL 262/2006, Convertito con legge 286/2006, Art. 2, c. 147 - DM 16.3.2007 LT, art. 4, c. 3 - DM 16.3.2007 LM, art. 4, c. 4 - Circolare MIUR del 20/2/2007, n. 485 - Circolare

MIUR del 4/9/2009 n. 160, c. 56 – Legge 30/12/2010, n. 240, Art. 14 - Circolare MIUR del 29/4/2011 n. 1063. L'iscrizione ad anni di corso successivi al primo di un Corso di Laurea (Cds) può essere concessa in seguito:

a) ad accordi dell'Ateneo con altri Enti e Istituzioni universitarie italiane e straniere.

b) al riconoscimento di almeno:

- 30 CFU (iscrizione al 2° anno per i Cds di durata triennale o magistrale)

- 60 CFU (iscrizione al 3° anno per i Cds di durata triennale)

- 90 CFU (iscrizione al 3° anno per i Cds di durata triennale)

Per gli anni di corso attivi si rimanda al manifesto degli studi pubblicato annualmente dall'Ateneo e consultabile sulla pagina web dell'Università.

Art. 3 Criteri generali per la CONVALIDA DI ESAMI e assegnazione di CFU

Lo studente che intenda richiedere il riconoscimento di crediti formativi per attività universitarie sopra indicate, deve presentare tale richiesta contestualmente alla domanda di iscrizione al corso di laurea o comunque **entro e non oltre il termine di iscrizione indicato nel Manifesto degli studi.**

Le convalide degli esami avvengono secondo la logica dei crediti previsti dai DM 509/99, 270/2004 e in base a quanto stabilito dal Regolamento didattico di Ateneo, tenuto conto dei seguenti criteri:

a) Appartenenza o riconducibilità ai Settori Scientifico Disciplinari (SSD) così come stabiliti dal D.M. 4 ottobre 2000 (G.U. n. 249 del 24 ottobre 2000) e successive modificazioni ed integrazioni;

b) Quantità dei CFU;

c) Denominazione dell'esame;

d) Obsolescenza o validità dei CFU;

e) Congruità dei contenuti con gli obiettivi formativi del Corso di laurea;

f) Rispetto dei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente.

Relativamente alla denominazione dell'esame si precisa che tale criterio viene meno per richieste di convalida riguardanti insegnamenti inclusi in Corsi di laurea afferenti alla stessa classe di laurea del Cds di iscrizione dello studente. La Commissione recepisce le domande di convalida e valuta, previo esame della documentazione allegata alle richieste, le possibili corrispondenze.

La documentazione da allegare alle domande è costituita da certificazioni attestanti l'avvenuto superamento degli esami, eventuali programmi degli stessi esami, dichiarazioni di docenti, ecc.

Le certificazioni rilasciate in lingua straniera devono essere prodotte in lingua italiana. Se ritenuto opportuno, l'Ateneo può richiedere la traduzione giurata delle certificazioni prodotte. La presentazione del programma di studio da parte dello studente non è prevista nei casi in cui tra l'esame svolto e quello di cui si chiede la convalida vi sia congruenza. In questi casi la Commissione potrà deliberare sulla base delle sole certificazioni prodotte. Nei restanti casi, la Commissione, controllate le denominazioni e verificate la validità e il numero di CFU, verifica, attraverso la documentazione prodotta, i requisiti di congruenza disciplinare e l'eventuale riconducibilità tra i SSD (Settori Scientifico Disciplinari) in cui gli esami, oggetto di richiesta di convalida dal richiedente, sono ricompresi. Nei casi in cui la quantità di CFU acquisiti per un insegnamento oggetto di richiesta di convalida sia inferiore di due unità rispetto al numero di CFU previsto per il corrispondente esame da convalidare, previa valutazione dell'impegno orario previsto per i due esami, si potrà procedere a convalida piena. Nei casi in cui la valutazione metta in luce una congruenza parziale e i SSD siano riconducibili solo in parte, i docenti delegati potranno proporre la convalida parziale di un esame, con riconoscimento di una frazione del totale dei CFU previsti. Nel fare ciò la Commissione potrà avvalersi del parere di un docente del SSD di appartenenza (o affine) dell'esame oggetto di domanda di riconoscimento.

Nel caso di riconoscimento parziale lo studente, per colmare il debito formativo, è tenuto a contattare il docente titolare che stabilirà le modalità di recupero dei CFU mancanti tenendo conto dei CFU riconosciuti, quindi provvederà alla definizione di un programma integrativo.

I CFU conseguiti in un Master di I livello potranno essere riconosciuti esclusivamente per gli insegnamenti afferenti ad un Cds Triennale, potranno invece essere riconosciuti per un Cds Magistrale CFU conseguiti in un Master di II Livello, rispettando i principi generali sopra esposti.

Nei casi in cui dall'esame dei programmi si evinca un debole o nullo grado di congruenza disciplinare e i SSD appaiano non riconducibili, la Commissione respingerà la corrispondenza proposta e dunque anche la richiesta di convalida così come non si procederà a riconoscimento di CFU nelle ipotesi di cui al successivo art. 4.

Art. 4 Non riconoscimento di CFU

Al fine dell'attribuzione di CFU, salvo diversa disposizione degli organi dell'Ateneo a ciò delegati, non si darà luogo a riconoscimento di CFU relativi a:

a) domande aventi per oggetto la convalida di esami sostenuti durante un Corso di Laurea (Cds) di primo livello (triennale) e indicanti come corrispondenti esami di un Cds di

livello superiore;

b) domande aventi per oggetto la convalida di esami sostenuti durante un Master di primo livello e indicanti come corrispondenti esami di un Cds di II livello, fatta eccezione per i Master erogati dall'Ateneo per cui vige un criterio di propedeuticità con i corsi di II livello.

c) attività formative o esami precedentemente convalidati anche da altri Atenei. Non si terrà conto, pertanto, delle convalide ma degli esami sostenuti all'origine;

d) esami superati come "insegnamenti a recupero di debito formativo";

e) attestati conseguiti ed esami superati presso istituti di istruzione secondaria;

f) certificazioni informatiche, indipendentemente dalla sede ed istituzione di acquisizione, conseguite da oltre 5 anni solari;

g) attività non previste dalla normativa vigente o da disposizioni degli organismi;

i) richieste incomplete, formalmente non corrette, sprovviste di firma, non presentate secondo i criteri fissati dal regolamento ovvero presentate da studenti non in regola con l'iscrizione al Corso di laurea.

Art. 5 Riconoscimento di esami e attività formative svolte all'estero

1. Le attività formative realizzate al di fuori dell'Ateneo e senza che le stesse siano state promosse dall'Ateneo medesimo, possono formare oggetto di riconoscimento in presenza di taluni indici di rilevanza, quali:

a) l'attinenza del corso con i profili formativi del Dipartimento e con gli obiettivi formativi del corso di studio;

b) il corso preveda una verifica dell'apprendimento e lo studente l'abbia superata;

c) il corso sia stato organizzato da un ente accreditato presso il Dipartimento, un ente di chiara fama (sia esso nazionale ovvero internazionale), un istituto universitario o altro ente di ricerca;

2. Lo studente che intenda ottenere il riconoscimento delle predette attività dovrà presentare formale richiesta di convalida al Consiglio di Dipartimento, corredata da adeguata documentazione dalla quale sia possibile desumere: il rispetto delle condizioni elencate al comma 1, nonché il monte ore del corso.

Art. 6 Riconoscimento di certificazioni di abilità linguistiche

Nei casi in cui si intenda far valere una certificazione linguistica, lo studente è tenuto a fare domanda sull'apposito modello predisposto dall'Ateneo, allegando copia del certificato di cui, se rilasciato in lingua straniera e se ritenuto opportuno, la commissione può richiedere la traduzione giurata.

Per la valutazione si terrà conto dei canoni generali, stabiliti dal Consiglio d'Europa nel Quadro Comune Europeo di riferimento (QCER) per la conoscenza delle lingue comunitarie che, in sintesi, prevede sei livelli: base (A1 e A2), autonomo (B1 e B2) e padronanza (C1 e C2).

Le certificazioni linguistiche non sono da ritenersi riconoscibili in parola dalla Commissione, essa, infatti, dovrà tenere conto dei Regolamenti dei singoli Corsi di studio e/o delle delibere adottate dal Dipartimento.

Ai fini dell'attribuzione di CFU, la Commissione ritiene valide le certificazioni rilasciate, a seguito di superamento di una prova finale, dai seguenti Enti certificatori:

Lingua inglese:

- City & Guilds livelli: Elementary, Archiver, Communicatore, Expert, Mastery

- IELTS – International English Language Testing System livelli 3.0-3.9, 4.0-4.9, 5.0-6.4,6.5-7.4,7.5
- Trinity College of London – ISE: Livelli 0, I,II,III;
- ESOL (Cambridge) :Livelli KET, PET, FCE, CAE, CPE;
- TOEFEL (ETS) (Test of English as a Foreign Language) Livelli PBT 400, PBT450, PBT 550, PBT 600.

Lingua spagnola:

- Il D.E.L.E. (Diploma de Español como Lengua Extranjera) è l'unico certificato di spagnolo per stranieri riconosciuto ufficialmente dal Ministero spagnolo per l'Educazione, cultura e sport. L'Istituto Cervantes rilascia i DELE, per conto del predetto Ministero. Niveles Inicial, Intemedio, Superior
- CELU (Certificado de Español, Lengua y Uso) -Ente certificatore: Ministerio de Educación de la Nación Argentina (Niveles intermedio, Avanzado)

Lingua Francese

- Alliance Française – Centre Pilote (DELF B1, DELF B2, DALF C1, DALF C2)
- Esabac
- Chambre du Commerce et de l'Industrie de Paris

Lingua Araba

- Esame di L-OR/12 Lingua e Letteratura araba;

Lingua Cinese

- Esame L-OR/21 Lingua e letterature della Cina e dell'Asia Sud Orientale;
- HSK
- YCT
- BCT

Si precisa che, per il Cds Triennale, la Commissione riconosce i certificati linguistici almeno di livello B1, mentre per il Cds Magistrale di livello B2.

Le Certificazioni rilasciate da Enti diversi da quelli sopra precisati non saranno valutate. Potranno essere valutate dai docenti delegati sulla base della documentazione prodotta dallo studente, sempre che siano conseguenti al superamento di una prova finale, abbiano una durata tale da giustificare un congruo impegno orario da parte dello studente e sia inequivocabile il livello QCER raggiunto.

Per le certificazioni linguistiche, di norma, è previsto l'inserimento dei CFU riconosciuti fra le ulteriori conoscenze linguistiche e, in subordine, fra le attività formative a scelta dello studente.

Art. 7 Riconoscimento di certificazioni di abilità informatiche

1. Ai fini del riconoscimento di crediti per ulteriori conoscenze informatiche diverse da quelle offerte nei corsi di laurea è necessario che lo studente presenti una delle seguenti certificazioni:

a) ECDL (Base, Standard, Full Standard, Expert);

b) EIPASS (Basic, 7 Moduli User, 7 Moduli Standard, Progressive).

2. I titoli predetti sono considerati utilizzabili ai fini dell'attribuzione dei Crediti Formativi, purché conseguiti entro non oltre il quinquennio precedente alla data in cui il riconoscimento viene richiesto.

Sono ritenuti validi ai fini del riconoscimento anche gli esami di Informatica con SSD INF/01 o INF-INF/05 sostenuti nell'ambito di percorsi universitari.

3. Non costituiscono titolo idoneo al conseguimento dei crediti formativi i titoli rilasciati a seguito della mera frequenza di corsi organizzati privatamente.

4. E' previsto l'inserimento dei CFU riconoscibili fra le "abilità informatiche e telematiche" e, in subordine, fra le attività formative a scelta dello studente.

5. La certificazione rilasciata in lingua straniera deve essere tradotta in lingua italiana. Se ritenuto opportuno, l'Ateneo può richiedere la traduzione giurata delle certificazioni prodotte.

6. La certificazione prodotta conseguita da oltre 5 anni potrà essere valutata solo parzialmente.

Art. 8 Stages e tirocini. Attività professionale, lavorativa e personale delle Amministrazioni pubbliche

1. L'attività professionale e/o lavorativa può costituire oggetto di riconoscimento nell'ambito del tirocinio, purché si tratti di attività coerente con i profili formativi del corso di studio e alla base dell'attribuzione dei crediti formativi.

2. L'Università può riconoscere CFU nell'ambito del tirocinio formativo, altresì, al personale delle amministrazioni pubbliche, sulla scorta di apposite convenzioni.

4. In ogni caso, il numero massimo di CFU riconoscibili non può essere superiore a 12.

Ai fini dello svolgimento di stages e tirocini, ai quali fa seguito il rilascio di crediti formativi, il Consiglio Accademico provvede con appositi atti di regolamentazione.

Art. 9 Obsolescenza o validità dei contenuti conoscitivi

I CFU già acquisiti in una carriera universitaria pregressa hanno una durata che varia dai 5 ai 10 anni a partire dalla data di acquisizione. Trascorso il termine (**Vedi tab. 1**) dovrà essere verificata l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi relativa ai Cfu già acquisiti per esami ritenuti convalidabili. In tal caso, la Commissione può procedere alla convalida parziale di 3 CFU .

Art. 10 Votazioni

Tenuto conto degli ordinamenti didattici dei Corsi di laurea riguardo alla valutazione (voto o giudizio) da attribuire alle singole attività formative e che a tal fine, oltre la dispensa, in casi particolari, i docenti delegati potranno demandare la valutazione al docente del SSD del Cds di iscrizione dello studente, si precisa quanto segue:

1) all'esame convalidato, sia parzialmente che totalmente, è attribuita la stessa valutazione ottenuta dallo studente nell'esame sostenuto.

2) per corrispondenze non univoche (da 2 a 1), all'esame convalidato è attribuita la votazione risultante dalla media delle valutazioni ottenuta dallo studente negli esami sostenuti. Nei casi in cui dalla media risulti una votazione di 00,50 (Es. 27,50) l'arrotondamento è fatto per eccesso (Nell'esempio: 27,50 = 28,00).

3) nel caso di convalide parziali, il docente del SSD del Cds di iscrizione, cui lo studente è tenuto a rivolgersi per il conseguimento dei CFU residui, nell'attribuzione del voto finale, dovrà tener conto della valutazione dei docenti che hanno riconosciuto parzialmente l'esame.

4) la conversione proporzionale per ricondurre la votazione in trentesimi si rende necessaria quando la votazione assegnata all'attività formativa oggetto di richiesta di convalida non sia espressa in trentesimi, nel qual caso si rimanda alle tabelle di conversione ECTS fornite dall'Università straniera.

Art. 11 Procedura per il riconoscimento dei CFU

Lo studente che intenda richiedere il riconoscimento di crediti formativi per attività universitarie sopra indicate deve presentare tale richiesta contestualmente alla domanda di iscrizione al corso di laurea o comunque entro e non oltre la data di chiusura delle immatricolazioni/iscrizioni indicata nel Manifesto degli studi.

Durante l'anno accademico è consentito richiedere il riconoscimento soltanto nei casi di conseguimento di certificazioni informatiche e linguistiche nonché di attività di tirocinio.

Il riconoscimento dei crediti avviene su richiesta dello studente, che inoltra istanza alla Commissione per il riconoscimento dei crediti formativi, presso la Segreteria studenti corsi di laurea, utilizzando gli appositi moduli in distribuzione presso la stessa segreteria o scaricabili dal sito web dell'Ateneo.

Non saranno prese in considerazione in alcun modo, se non in casi di totale eccezionalità, domande difformi rispetto a quanto specificato nel presente Regolamento prive anche solo parzialmente, della documentazione eventualmente richiesta relativa al superamento dell'esame e svolgimento dell'attività formativa.

Le richieste, che dovranno essere obbligatoriamente sottoscritte, saranno valutate dalla Commissione e quindi approvate dal Consiglio di Dipartimento .

La Segreteria studenti corsi di laurea trasmette le richieste pervenute alla Commissione che si riunirà per valutare le richieste pervenute e per redige un verbale contenente l'elenco degli studenti che hanno presentato richiesta di convalida. Le deliberazioni della Commissione sono immediatamente operative previo parere del Consiglio di Dipartimento. La Segreteria studenti corsi di laurea, che gestisce le carriere universitarie degli studenti, procederà alla registrazione delle convalide nella carriera dello studente. Non sarà data comunicazione scritta allo studente richiedente che, pertanto, dovrà informarsi dell'esito della richiesta presentandosi direttamente presso la segreteria o consultando la propria area riservata disponibile sul Sistema Informatico di Gestione della Carriera su cui le convalide totali saranno visibili dopo la registrazione. A completamento dei lavori, da parte della Commissione, di valutazione delle richieste pervenute, sarà data notizia agli studenti tramite avviso sulla pagina web dell'Ateneo alla voce avvisi.

Art. 12 Disposizioni finali

Alla Commissione è data facoltà di decidere in casi particolari non previsti dal presente Regolamento. Fatte salve le valutazioni pregresse, il presente documento avrà valore a partire dalla data di approvazione del Consiglio di Dipartimento e Accademico e potrà essere soggetto a cambiamenti, anche in itinere, per modifiche della normativa vigente o per deliberazioni degli organi universitari.

Tabella 1 Obsolescenza crediti

I Corsi di Studio applicano un criterio di "obsolescenza" e non riconoscibilità agli esami sostenuti prima di un certo periodo temporale rispetto alla domanda di riconoscimento. In particolare vengono riconosciuti parzialmente i crediti (individuati tramite settore scientifico disciplinare) acquisiti prima del periodo indicato in basso. Nel caso di riconoscimento parziale lo studente, per colmare il debito formativo, è tenuto a contattare il docente titolare che stabilirà le modalità di recupero dei CFU mancanti tenendo conto dei CFU riconosciuti, quindi provvederà alla definizione di un programma integrativo

Settore Scientifico Disciplinare dell'insegnamento	Periodo di obsolescenza
IUS/01	10 anni
IUS/04	10 anni
IUS/05	10 anni
IUS/07	10 anni
IUS/09	10 anni
IUS/10	10 anni
IUS/12	10 anni
IUS/01	10 anni